

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO  
DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE  
PER APAM ESERCIZIO SPA (CIG 8501610682)**

Con la presente scrittura privata, tra **APAM ESERCIZIO SpA** con sede a Mantova in Via dei Toscani n. 3/c, C.F. e P. IVA n. 02004750200, in persona dell'Amministratore Delegato, ing. Claudio Garatti, nato a omississ il omississ e domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito indicata come APAM)

E

la società **REMARK SRL**, con sede legale a Vignola (Mo) in Via Tavoni n. 6, C.F. e P. IVA n. 03038190363, in persona del Legale Rappresentante, sig. Luca Veneri, nato a omississ il omississ e domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito denominata Appaltatore)

di seguito congiuntamente "**PARTI**" e disgiuntamente "**PARTE**"

**premesse che**

- con Determina Dirigenziale a contrarre n. 558/2020 del 12/10/2020 è stata approvata l'indizione della procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento triennale del servizio di sorveglianza sanitaria e dell'attività di medico competente per Apam Esercizio Spa;
- con prot. n. 8315/SA del 05/11/2020 sono stati approvati e pubblicati i documenti di gara;
- in data 01/02/2021 è stata esperita la suddetta procedura;

- con prot. n. 1193/SA del 18/02/2021 Apam ha comunicato all'Appaltatore la proposta di aggiudicazione;
- l'Appaltatore ha prodotto nei termini richiesti, la documentazione necessaria per la stipula del relativo contratto;
- in data 03/03/2021 (prot. n. 1509/SA) è stata approvata, dall'organo competente di Apam Esercizio Spa, l'assegnazione del servizio alla società Remark Srl di Vignola (Mo);
- in data 03/03/2021 è stata comunicata all'Appaltatore e ai concorrenti in graduatoria che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, l'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del contratto, secondo il disposto dell'art. 79 comma 5 lettera a);
- non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 c. 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
- APAM dichiara di aver rispettato gli obblighi derivanti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di forniture;

**Tutto ciò premesso tra le PARTI si conviene e si stipula quanto segue**

#### **ART. 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE, DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, nonché l'offerta economica presentata dall'Appaltatore sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

#### **ART. 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

L'erogazione della fornitura, oggetto del presente contratto, è regolata:

- a) dalle clausole del contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare

- dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Appaltatore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

### **ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente CONTRATTO ha per oggetto lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di Apam Esercizio Spa sul luogo di lavoro, con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all'attività di medico competente.

Le prestazioni oggetto dell'incarico, specificate agli artt. 2 e 3 del Capitolato d'onori, devono essere adeguate alle esigenze di Apam in ragione della natura dell'attività svolta dalla stessa (Servizi di Trasporto Pubblico di persone su gomma) e delle conseguenti esigenze organizzative aziendali, fermi restando tutti gli interventi necessari ed opportuni che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare.

Sono altresì comprese nelle prestazioni le attività di cui agli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore. In particolare, sono previste le seguenti prestazioni: visite mediche periodiche, esame tossicologico, audit C, esame spirometria e audiometria, visiotest, visite preassuntive, visite di controllo, visite per

cambio mansione e visite per rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute.

Le prestazioni dovranno essere effettuate, in base alle quantità presunte e secondo le modalità indicate nel Capitolato d'oneri integrato con l'Offerta Tecnica dell'Appaltatore, parti integranti del presente CONTRATTO.

Eventuali ritardi, rispetto alla periodicità stabilita per le visite mediche periodiche, non possono essere superiori a 60 (sessanta) giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

L'Appaltatore deve dare immediata comunicazione al responsabile APAM per l'esecuzione del contratto dell'impossibilità di rispettare le suddette scadenze.

All'inizio dell'incarico, al medico competente individuato dall'Appaltatore è stato consegnato l'elenco aggiornato del personale dipendente di Apam e tutte le cartelle cliniche pregresse.

#### **ART. 4 - VARIANTI**

Saranno ricomprese nel presente CONTRATTO variazioni delle quantità o delle tipologie di prestazione, anche con aggiunte di prestazioni (ad esempio inoculazione vaccini) fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con le stesse modalità e ai prezzi pattuiti contrattualmente o richiesti successivamente da Apam, con riferimento alle nuove tipologie di prestazioni attualmente non previste nel protocollo sanitario adottato da Apam, che potranno essere introdotte a seguito di indicazione da parte del medico competente.

#### **ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'ufficio personale di Apam provvederà con frequenza mensile alla trasmissione a mezzo mail del calendario di programmazione delle visite, mentre l'elenco con i nominativi dei dipendenti che dovranno essere sottoposti a controllo medico verrà inviato, sempre a mezzo mail, il giorno precedente la data concordata per la visita.

Da tale data decorrerà il termine entro cui dovrà essere effettuata la visita medica periodica; in caso di mancato rispetto del suddetto termine, Apam applicherà le penali individuate al successivo art. 17.

Il medico competente dovrà eseguire le prestazioni presso l'ambulatorio medico sito nella sede Apam in Via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, per almeno una giornata piena alla settimana (dal martedì al venerdì); inoltre, dovrà essere disponibile, per casi di urgenza ed esigenze di natura straordinaria, ad effettuare le visite mediche al rientro da una malattia (in particolare da Covid) anche presso lo studio medico/ambulatorio sito in Via del commercio n. 1 a S.Giorgio Bigarello (Mn), entro il termine che verrà richiesto da Apam.

#### **ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata complessiva del servizio oggetto del presente CONTRATTO è fissata in 36 (trentasei) mesi, a partire dalla data del 01/04/2021; lo stesso cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Alla scadenza, il CONTRATTO potrà essere ripetuto una sola volta per un uguale periodo di 36 mesi, ovvero dal 01/04/2024 al 31/03/2027, e alle

medesime condizioni economiche del CONTRATTO originario, ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D. Lgs.50/2016, previa comunicazione fra le PARTI almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

E' consentita, inoltre, la proroga del CONTRATTO limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di mesi 6 (sei), sempre alle medesime condizioni economiche del CONTRATTO originario.

#### **ART. 7 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo del presente CONTRATTO, secondo le quantità presunte indicate da Apam, è stimato in € 206.700,00 (euro duecentoseimilasettecento/00) + Iva, di cui:

- € 95.400,00 (euro novantacinquemilaquattrocento/00), per il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente per il triennio 01/04/2021 – 31/03/2024;
- € 95.400,00 (euro novantacinquemilaquattrocento/00), per il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente per l'eventuale periodo di rinnovo dal 01/04/2024 al 31/03/2027;
- € 15.900,00 (euro quindicimilanovecento/00), per l'eventuale proroga di massimo 6 (sei) mesi.

Gli importi sopraelencati derivano dall'applicazione dei seguenti importi unitari offerti per ogni tipologia di prestazione, moltiplicati per le quantità di prestazioni presunte da Apam nel periodo di riferimento, e sono da considerarsi al netto di IVA e di altri oneri fiscali, qualora dovuti:

a) Visita medica periodica	€ 32,00
b) Esame tossicologico	€ 35,00
c) Audit c	€ 10,00
d) Audiometria e spirometria	€ 44,00
e) Visiotest	€ 22,00
f) Visita preassuntiva	€ 32,00
g) Visita di controllo	€ 32,00
h) Visita cambio mansione	€ 32,00
i) Visita rientro malattia	€ 32,00

Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e non sono previsti oneri per la sicurezza.

#### **ART. 8 - NOMINATIVO DEL MEDICO COMPETENTE - SOSTITUZIONE**

Il medico competente incaricato, in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e smi, è il Dott. Antonio Savoia (n. omissis) di iscrizione all'Elenco Nazionale dei medici competenti per la Regione Emilia Romagna), a cui è stata trasmessa specifica nomina a firma del Datore di Lavoro di Apam Esercizio S.p.A.

Nell'ipotesi in cui si renda necessario, durante il periodo di validità contrattuale, provvedere alla sostituzione temporanea o permanente del medico competente, fermo restando che il sostituto debba possedere necessariamente i requisiti di idoneità previsti dalla procedura di gara, è necessaria un'espressa accettazione da parte di Apam.

In tale ipotesi Apam provvederà a specifica nomina temporanea del sostituto

come medico competente, mentre il titolare dell'incarico verrà contestualmente nominato, sempre da Apam, medico coordinatore ai sensi dell'art 39 comma 6 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

#### **ART. 9 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

9.1 L'Appaltatore nomina quale proprio Referente del Contratto, responsabile nei confronti di Apam per l'esecuzione delle prestazioni, il sig. Luca Veneri, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica:

e al seguente recapito telefonico: .

In caso di assenza o impedimento del suddetto responsabile, l'Appaltatore nomina quale sostituto, la sig.ra Francesca Mazzotta, raggiungibile ai recapiti

di posta elettronica  e telefonico

9.2 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di APAM, con incarico di svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione previste nel presente CONTRATTO, è il dott. Alberto Spaggiari, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria [apam@apam.it](mailto:apam@apam.it) e di posta elettronica certificata: [apam@legalmail.it](mailto:apam@legalmail.it).

9.3 APAM nomina quale proprio DEC, il dott. Gian Luca Benetti, quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel presente CONTRATTO e nei documenti in esso richiamati, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: [g.benetti@apam.it](mailto:g.benetti@apam.it) e al seguente recapito telefonico: .

9.4 Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) DI APAM è

l'ing. Alessandro Califano (email: [a.califano@apam.it](mailto:a.califano@apam.it) – tel. omississ –  
mob. omississ ).

#### **ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto delle procedure e norme interne di sicurezza di Apam Esercizio Spa, e' responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali ed è obbligato, nell'espletamento della sua attività, ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni di legge, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette al servizio, dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati.

Lo svolgimento del servizio a carico dell'Appaltatore non dovrà provocare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di APAM, con eccezione di quelli strettamente connessi con il tipo di attività da prestare.

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del proprio personale dipendente, le condizioni normative e retributive in vigore, risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi ed assistenziali.

Il Medico Competente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativamente all'esercizio delle sue funzioni.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e deve provvedere per i materiali necessari, la mano d'opera, le attrezzature e quant'altro occorra che non sia già esplicitamente citato nel presente CONTRATTO come a carico di APAM. E' responsabile del comportamento e della sicurezza del proprio personale. Deve provvedere a che non sia compromesso lo svolgimento delle normali attività di esercizio di

APAM.

Non è responsabile dei danni arrecati per cause di forza maggiore, debitamente documentate.

In relazione ai rischi connessi al presente servizio, l'Appaltatore ha presentato copia della polizza assicurativa RCT/RCO n. omississ, rilasciata da Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, con validità fino alle ore 24 del 31/12/2021; alla scadenza l'Appaltatore dovrà presentare copia della quietanza di rinnovo o di stipula di altra polizza assicurativa.

**ART. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.

L'incarico oggetto del presente CONTRATTO prevede il trattamento di dati personali, comuni (anagrafici) e sensibili (stato di salute) del personale APAM. Sottoscrivendo il CONTRATTO, l'appaltatore acquisisce il ruolo di Titolare autonomo del trattamento e responsabilità connesse, ai sensi del Regolamento EU 679/2016.

**ART. 12 - SUBAPPALTO**

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le attività oggetto dell'Appalto.

**ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente CONTRATTO, l'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva mediante

fideiussione bancaria n. omississ rilasciata da Bper Banca Spa. in data 25/02/2021 per l'importo garantito di € 39.114,00 (euro trentanovemilacentoquattordici/00).

Tale cauzione resterà vincolata in favore di APAM fino al termine del periodo contrattuale.

#### **ART. 14 - PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITÀ**

I prezzi, di cui al precedente art. 7, si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità che l'Appaltatore stesso non ha tenuto in considerazione. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

#### **ART. 15 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

L'Appaltatore emetterà fatture elettroniche mensili posticipate di importo pari al valore totale delle prestazioni effettivamente eseguite, previa consegna di rendiconto dettagliato.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato [apamfepa@legalmail.it](mailto:apamfepa@legalmail.it) dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72*".

Apam richiede inoltre la trasmissione di una copia di cortesia in formato cartaceo (pdf).

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60gg

data ricevimento fattura fine mese, previa acquisizione da parte di Apam della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (DURC).

#### **ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 8501610682).

L'Appaltatore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, al presente CONTRATTO, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sono i seguenti:

1. Istituto di credito: BPER BANCA SPA

Iban:

2. Istituto di credito: UNICREDIT SPA

Iban:

Persona delegata ad operare sul conto:

- Sig. LUCA VENERI - codice fiscale:

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, APAM in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG).

#### **ART. 17 - PENALI**

In caso di ritardo rispetto alle attività di visita medica periodica, oltre il termine improrogabile di cui al precedente art. 3, fatti salvi i casi di ritardo imputabile ad Apam o inadempimenti dovuti a causa di forza maggiore, sono stabilite le seguenti penali:

- € 30,00 (euro trenta/00) per ogni prestazione effettuata entro il 30° giorno;
- € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni prestazione effettuata dal 31° al 60° giorno;
- € 100,00 (euro cento/00) per ogni prestazione effettuata oltre il 60° giorno.

Per ogni e qualsiasi altra inadempienza riscontrata, sarà applicata, ad insindacabile giudizio del Datore di Lavoro, una penale variabile da € 50,00 a € 100,00.

L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione scritta da parte di APAM al verificarsi del ritardo o dell'inadempimento e l'importo sarà recuperato sul primo pagamento utile del corrispettivo.

Fatte salve le penali di cui sopra, resta fermo il diritto di Apam al risarcimento dei danni.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate risulti superiore al 10% dell'importo contrattuale sarà facoltà di APAM di recedere dal CONTRATTO in danno; resta altresì fermo il diritto di risolvere il CONTRATTO in caso di comportamenti negligenti dell'Appaltatore che arrechino grave pregiudizio nei confronti dei dipendenti di APAM.

#### **ART. 18 - FACOLTÀ DI RECESSO – FORZA MAGGIORE**

Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato d'Oneri, APAM si riserva la facoltà di recedere

unilateralmente in tutto o in parte dal CONTRATTO in essere in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, anche in caso di conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della gestione e/o della conduzione ovvero dell'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale, mediante semplice comunicazione formale con PEC, da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

L'Appaltatore avrà diritto di percepire i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

#### **ART. 19 - DIFFIDA AD ADEMPIERE**

Nel caso di difformità nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto richiesto, APAM ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare con PEC, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il CONTRATTO è risolto per diritto e APAM non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non conformi.

#### **ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

APAM ha facoltà di risolvere il CONTRATTO mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. 23 del Capitolato d'Oneri.

In caso di risoluzione del CONTRATTO, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del CONTRATTO.

In ipotesi di risoluzione del CONTRATTO ai sensi del presente articolo,

l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla Committente, il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione, compreso l'importo delle penali eventualmente maturate.

#### **ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ai fini dell'adempimento del presente CONTRATTO e per l'invio di tutte le comunicazioni ad esso inerenti, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. ciascuna PARTE del CONTRATTO elegge il seguente domicilio:

Per la Committente:

APAM Esercizio Spa

Via Dei Toscani n. 3/c

46100 MANTOVA

PEC: [apamacquisti@legalmail.it](mailto:apamacquisti@legalmail.it)

Per l'Appaltatore:

REMARK SRL

Via Tavoni n. 6

41058 VIGNOLA (MO)

PEC: [remarksrl@pec.it](mailto:remarksrl@pec.it)

Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le PARTI riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

#### **ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Il CONTRATTO non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, ove applicabile, e comunque nel rispetto dei principi e

delle finalità della L. 136/2010.

**ART. 23 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO –  
MODELLO ORGANIZZATIVO**

L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito [www.apam.it](http://www.apam.it) – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.
- ✓ essere a conoscenza del D. Lgs 231/2001, di impegnarsi al rispetto della normativa prevista e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il CONTRATTO di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

**ART. 24 - ONERI E SPESE**

Tutte le spese, nessuna esclusa e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente CONTRATTO sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

**ART. 25 - CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO**

In caso di controversie circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione del CONTRATTO e dei documenti dallo stesso richiamati, APAM ha la facoltà di proporre una conciliazione.

Qualora le PARTI non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione della proposta di conciliazione, la soluzione è attribuita al Foro esclusivamente competente di Mantova.

#### **ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679, le PARTI acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente CONTRATTO, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

L'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Privacy, assume il ruolo di Titolare autonomo del trattamento e responsabilità connesse.

#### **ART. 27 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI ALLEGATI**

In caso di discordanza tra i vari Documenti Contrattuali, vale la soluzione più aderente alle finalità del servizio e meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Oneri e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CONTRATTO, a pena

di nullità, i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

- 1) Capitolato d'Oneri;
- 2) Offerta Tecnica dell'Appaltatore.

Mantova, 25/05/2021

Prot. n. 3819/SA

per APAM Esercizio S.p.A.

per Remark Srl

L'Amministratore Delegato

Il Legale Rappresentante

(ing. Claudio Garatti)

(Sig. Luca Veneri)

*firmato digitalmente*

*firmato digitalmente*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le PARTI dichiarano di approvare specificamente il contenuto di: Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO, Art. 8 -NOMINATIVO DEL MEDICO COMPETENTE - SOSTITUZIONE, Art. 11 -OBBLIGO DI RISERVATEZZA, Art. 12 -SUBAPPALTO, Art. 14 -PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITÀ, Art. 16 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI , Art. 17 -PENALI, Art. 18 -FACOLTÀ DI RECESSO – FORZA MAGGIORE , Art. 20 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, Art. 23 -PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO, Art. 25 -CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO e Art. 26 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI del presente CONTRATTO.

per APAM Esercizio S.p.A.

per Remark Srl

L'Amministratore Delegato

Il Legale Rappresentante

(ing. Claudio Garatti)

(Sig. Luca Veneri)

*firmato digitalmente*

*firmato digitalmente*